

## **TI\_GERICHTE 80.2003.70 vom 7. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2003.70](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2003.70)

FR: TI\_GERICHTE 80.2003.70 du 7 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 80.2003.70 del 7 luglio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Camera di diritto tributario 07.07.2003 80.2003.70 Tessin Camera di diritto tributario 07.07.2003 80.2003.70 Ticino Camera di diritto tributario 07.07.2003 80.2003.70

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2003.70 Lugano 7 luglio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 31 maggio 2003 in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia presentato da: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. Il 27 agosto 2001 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ la tassazione ordinaria IC/IFD 2001-2002, in cui esponeva loro, oltre al reddito della sostanza, anche le rendite AVS/AI e le altre rendite pensionistiche, compresi gli importi a favore dei figli \_\_\_\_\_, nato nel 1975 e \_\_\_\_\_, nato nel 1977. La tassazione passava incontestata in giudicato. 1.2. Il 26 settembre 2002 \_\_\_\_\_ avvertiva l'Ufficio di tassazione di \_\_\_\_\_ di aver iniziato l'8 gennaio 2001 un'attività lavorativa dipendente per la Fondazione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con uno stipendio mensile di fr. 15'000.- e che l'attività, ancorché provvisoria, si sarebbe protratta, contrariamente a quanto inizialmente previsto, per oltre due anni, quindi anche dopo il 31 dicembre 2002. L'11 novembre 2002 l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione intermedia 2001-2002, a valere dall'8 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, in cui aggiungeva ai redditi imposti nella tassazione ordinaria il reddito del lavoro, dal quale venivano operate le deduzioni correlate. 1.3. Il contribuente presentava reclamo il 20 novembre 2002, contestando l'importo della deduzione per contributi AVS versati per la moglie, l'importo della deduzione per spese professionali e chiedendo un'ulteriore deduzione per contributi AVS in relazione al conguaglio ricevuto il 18 aprile 2002. Postulava inoltre, quanto meno implicitamente, lo stralcio delle rendite per i figli. 1.4. Il reclamo veniva parzialmente accolto con decisione del 26 maggio 2003. Dopo aver ricordato i limiti posti alle contestazioni in materia di tassazione intermedia, che non consentono di rimettere in discussione gli elementi della tassazione ordinaria non toccati dall'intermedia già passati in giudicato, l'Ufficio di tassazione respingeva la richiesta di scorporare le rendite per i figli, ma aumentava nondimeno le deduzioni per contributi di legge e per spese professionali (trasporto, doppia economia domestica). 2. Con il presente tempestivo ricorso \_\_\_\_\_ chiede lo stralcio dalla sua tassazione degli importi delle rendite per i figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. 3. 3.1. Secondo gli artt. 55 lett. b LT e 45 lett. b LIFD si procede a una

tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di inizio o cessazione duraturi dell'attività lucrativa. Gli artt. 56 LT e 46 LIFD dispongono che la tassazione intermedia interviene al momento del cambiamento (cpv. 1) e che si fonda su quella ordinaria, aumentata o diminuita degli elementi di reddito e di sostanza mutati (cpv. 2). Gli elementi di reddito e di sostanza aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (cpv. 3).

3.2. Ne consegue che per costante giurisprudenza il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT n. 447/84 in re Lu.; CDT 73-74/91 in re M. D.). In altre parole, il contribuente non può impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base. Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario Imposta Federale Diretta, Porza, 1985, p. 422, n. 31 all'art. 96; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 165; STF del 27 settembre 1985 in re F.B., consid. 2 b).

3.3 La questione sollevata nel ricorso riguarda l'imposizione delle rendite a favore dei figli maggiorenni versate ai genitori, che secondo il ricorrente, stando alla prassi del Canton \_\_\_\_\_, sarebbero imponibili ai figli stessi. Orbene, questo argomento non riguarda assolutamente i fattori di reddito e sostanza toccati dalla tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa, ma fattori di reddito concernenti la tassazione ordinaria, che quindi sfuggono al potere d'esame sia dell'autorità fiscale sia dell'autorità giudiziaria chiamata ad esprimersi in materia di tassazione intermedia. La questione andava sollevata presentando reclamo nel termine di trenta giorni dalla notifica della tassazione ordinaria intimata il 27 agosto 2001 e, se del caso, presentando ricorso contro l'eventuale decisione su reclamo negativa dell'Ufficio di tassazione. Essa non può invece più essere riproposta in questa sede.

3.4. Il ricorrente potrà comunque riproporre la questione nella prossima tassazione ordinaria IC/IFD 2003B, anche se non va disatteso che l'orientamento giurisprudenziale sembra essere di segno opposto a quello auspicato dal ricorrente. Basti ricordare che questa Camera ha già avuto modo di affermare, che una pensione di vecchiaia per figli versata a un pensionato in considerazione dell'età e della condizione di studente del figlio, deve essere aggiunta ai redditi imponibili del pensionato, il quale ne è egli stesso creditore. Dallo statuto di quella Cassa pensione risultava infatti chiaramente che l'assicurato, vale a dire il genitore, era anche l'avente diritto alla prestazione, mentre il figlio costituiva semplicemente il presupposto perché l'assicurato beneficiasse dell'ulteriore pensione di vecchiaia per figli (CDT n. \_\_\_\_\_ del 12 febbraio 1999 in re E. e G. Be., consid. 4.3.). Non diversamente il Tribunale federale ha stabilito in materia di rendite AI che, in applicazione dell'art. 22 cpv. 1 LIFD, le rendite AVS/AI devono essere dichiarate dalle persone che ne sono beneficiarie dirette. Il beneficiario di una rendita AI che ha diritto ad una rendita AI complementare per figlio deve pertanto dichiararla lo stesso, anche se la riceve per un figlio adulto (STF del 29 maggio 2002 -2A.536/2001- in RF 2002 p. 632). In questo senso si era d'altronde espressa anche questa Camera (CDT n. \_\_\_\_\_ in re F. C.-S.).

3.5. Va infine rilevato, per mero scrupolo di completezza, che la questione sollevata nel ricorso è manifestamente inidonea a costituire un novum che permetta di rivedere una tassazione passata in giudicato grazie al rimedio giuridico eccezionale della revisione, tanto più che nulla impediva al ricorrente di

sottoporre la questione al giudizio di questa Camera presentando formale reclamo all'Ufficio di tassazione e, se del caso, ricorso all'autorità giudiziaria (cfr. art. 232 cpv. 1 e cpv. 2 LT; art. 147 cpv. 1 e cpv. 2 LIFD). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II  
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.